

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 181

Data: 09/07/2020

OGGETTO: Costituzione Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 ai sensi art. 67 CCNL

21/05/2018.

LA RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 68 del CCNL 21/05/2018 gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate e destinate ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, oltre che a tutti gli utilizzi previsti dal comma 2;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Personale;

FATTE PROPRIE le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in merito all'attività della Delegazione trattante di parte pubblica, approvate con deliberazione G.C. n. 45 del 19.06.2020, resa immediatamente eseguibile;

RITENUTO di poter prevedere l'integrazione delle risorse variabili ex art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, in misura pari all'1,2% del monte salari 1997, come da parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 10/06/2020 – Prot. n. 6050;

DATO atto che:

- l'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, ha stabilito che a partire dall'anno 2018 il dato relativo all'incremento pari allo 0,20% del monte salari 2001 confluisca nell'unico importo consolidato delle risorse stabili dell'anno 2017;
- la nuova disciplina contrattuale ha eliminato il vincolo di destinazione per gli Enti privi di alte professionalità;
- in ordine all'applicazione di queste ultime novità, in particolare rivolte agli Enti che non avevano mai inserito tra le voci di costituzione tale importo e sull'inserimento del fondo, si rinvia ai Pareri ARAN CFL 7 del 08.10.2018, alla risposta del MEF del 13/12/2018 e infine alla Circolare n. 15 del 16 maggio 2019 della Ragioneria Generale dello Stato;
- come si evince dal Parere ARAN, se l'ente non ha mai stanziato lo 0,20% del M.S. 2001 non può automaticamente inserirlo nell'unico importo consolidato, tuttavia è possibile che, in caso di «errore» nella costituzione del fondo, l'Ente proceda con i principi di correttezza e buona fede alla rideterminazione dello stesso, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative di tale intervento. Tale intervento dovrà riguardare però tutte le voci inserite nelle costituzione dei fondi pregressi, in modo da dare attuazione anche all'art. 4 del D.L. 16/2014 e alla Circolare

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- interministeriale n. 60/Gab del 12.05.2014:
- si ritiene quindi possibile aggiungere, a partire dal fondo dell'anno 2018, la somma dello 0,20% M.S. 2001 anche per quegli Enti in cui vi era ASSENZA di Alte Professionalità e non erano state stanziate in precedenza tali somme, con particolare attenzione alla puntuale applicazione di eventuali decurtazioni eventualmente già effettuate ai sensi dell'art. 1, c. 456, della Legge 147/2013 e tenuto conto che non sarà necessario rettificare i dati già trasmessi con i Conti Annuali 2017 e pregressi;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, 75, che testualmente recita: «....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato»;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, secondo cui "[...] Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

DATO che il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2020, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii., verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 (Allegato n. 1);

RITENUTO di dover procedere, in attesa di approvare il C.C.DI. che disciplinerà la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020, ad impegnare le somme stanziate nel Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020, al fine di garantire la continuità del trattamento economico accessorio al personale dipendente in ordine alle voci fisse e ricorrenti, sulla base delle espresse previsioni del CCNL;

VISTI i vigenti CCNL ed in particolare il CCNL 21/05/2018, valevole per il triennio 2016/2018;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 183 ed il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2020/2022 - Esercizio 2020;

DETERMINA

- 1) Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Prendere atto degli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali relativo all'anno 2020, forniti con deliberazione G.C. n. 45 del 19.06.2020, resa immediatamente eseguibile.

- 3) Costituire il fondo delle risorse decentrate ex art. 67 del CCNL 21/05/2018, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020, così come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), tenuto conto che l'importo di €. 166,00.=, relativo ad economie del fondo lavoro straordinario è stato reimputato al FPV 2019 su 2021, mentre l'importo di €. 7.500,00.=, relativo all'incentivo per funzioni tecniche/quote Rup, è stato stimato sulla base delle liquidazioni che verranno predisposte nell'anno in corso.
- 4) Evidenziare che:
 - a) Il <u>Fondo Progressione Economica Orizzontale anno 2020</u> ammonta ad €. 55.672,47.=, importo accantonato nei capitoli degli stipendi in quanto rientrante nella retribuzione base mensile del personale in servizio, come risulta dal prospetto allegato (Allegato n. 2);
 - b) l'importo stimato di €. 33.567,51.= viene reso indisponibile alla contrattazione in quanto relativo alla remunerazione di istituti già definiti dal vigente CCNL giuridico 2019/2021 siglato il 14/12/2018, quali indennità di turno, reperibilità, indennità art. 31, c. 7, Ccnl 14/09/2000, indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori), indennità servizio esterno e indennità art. 36, c. 2, Ccnl 22/01/2004, indennità art. 17, lett. f) Ccnl 01/04/1999 come modificata dall'art. 36 Ccnl 22/01/2004, oltre a Indennità di comparto, indennità professionale educatrici asilo nido e 1° inquadramento vigili, come definiti dai vigenti CCNL.
- 5) Impegnare l'importo totale di €. 48.727,51.= a titolo di risorse per la produttività relative all'anno 2020, oltre €. 11.597,14.= per oneri previdenziali ed assistenziali ed €. 3.580,74.= per IRAP, finanziati con entrate correnti di Bilancio, nel modo seguente:
 - €. 17.863,00.= per indennità di comparto;
 - €. 1.364,00.= per indennità professionale educatrici a.n./art. 6 CCNL 05.10.2001;
 - €. 204,51.= per 1° inquadramento Cat. C Vigili / art. 7, c. 4, CCNL 31.03.1999;
 - €. 5.300,00.= per indennità di turno;
 - €. 2.300,00.= per indennità di servizio esterno art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018;
 - €. 125,00.= per reperibilità;
 - €. 2.479,00.= per indennità art. 31, c. 7, CCNL 14.09.2000 per Educatrici Asilo Nido;
 - €. 1.400,00.= per indennità di rischio;
 - €. 1.200,00.= per indennità di disagio;
 - € 457,00.= per maneggio valori;
 - €. 875,00.= per indennità specifiche responsabilità art. 70-quinquies CCNL 21/5/2018;
 - €. 15.160,00.= per produttività individuale e progetti;
- 6) Imputare la predetta spesa totale di €. 48.727,51.= alle Missioni del Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020, alla voce: "Risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività", nel modo seguente:
 - 01.02.1.01/3932–U.1.01.01.01.004, per €. 3.045,00.=, a titolo di Indennità di Comparto Segreteria:
 - 01.02.1.01/3232-U.1.01.01.01.004, per €. 1.400,00.=, per Indennità di rischio;
 - 01.02.1.01/3232–U.1.01.01.01.004, per €. 1.200,00.=, per Indennità di disagio;
 - 01.02.1.01/3232–U.1.01.01.01.004, per €. 7.600,00.=, per Ind. Turno e Servizio esterno;
 - 01.02.1.01/3232-U.1.01.01.01.004, per €. 125,00.=, per Ind. Reperibilità;
 - 01.02.1.01/3232-U.1.01.01.01.004, per €. 875,00.=, per Ind. Specifiche Resp. Demog.;
 - 01.02.1.01/3232–U.1.01.01.01.004, per €. 457,00.=, per Ind. Maneggio valori;
 - 01.02.1.01/3232–U.1.01.01.01.004, per €. 15.160,00.=, per produttività collettiva e ind.;
 - 01.03.1.01/3902–U.1.01.01.01.004, per €. 1.559,00.=, a titolo Ind. Comparto Ragioneria;
 - 01.05.1.01/3904–U.1.01.01.01.004, per €. 427,00.=, a titolo Ind. Comparto Demanio;
 - 01.06.1.01/3906–U.1.01.01.01.004, per €. 1.986,00.=, a titolo Ind. Comparto LL.PP.;
 - 01.07.1.01/3909–U.1.01.01.01.004, per €. 925,00.=, a titolo Ind. Comparto Demografici;
 - 03.01.1.01/3916-U.1.01.01.01.004, per €. 2.981,00.=, a titolo Indennità di Comparto P.L.;
 - 03.01.1.01/3916–U.1.01.01.01.004, per €. 204,51.=, a titolo di 1° inquadramento Vigili;
 - 04.06.1.01/3918–U.1.01.01.01.004, per €. 854,00.=, a titolo Ind. Comp. Ass. Scolastica;
 - 05.02.1.01/3922–U.1.01.01.01.004, per €. 498,00.=, a titolo Ind. Comparto Biblioteca;

- 08.01.1.01/3925–U.1.01.01.01.004, per €. 564,00.=, a titolo Ind. Comparto Urbanistica;
- 12.01.1.01/3927–U.1.01.01.01.004, per €. 6.600,00.=, a titolo Ind.Comp., prof. Educ. AN;
- 12.07.1.01/3929–U.1.01.01.01.004, per €. 1.488,00.=, a titolo Ind. Comp. Servizi Sociali;
- 12.03.1.01/4402–U.1.01.01.01.004, per €. 779,00.=, a titolo Ind.Comp.Ass. domiciliare.
- 6) Imputare, altresì, la spesa totale di €. 11.597,14.=, alla voce: "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi", e la spesa totale di €. 3.580,74.=, alla voce: "Versamento IRAP", alle seguenti Missioni del Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020, nel modo seguente:
 - 01.02.1.01/140–U.1.01.02.01.001 €. 724,62.= per OORR e al Cap. 176 €. 258,79.= per Irap Segreteria;
 - 01.02.1.01/3233–U.1.01.01.01.001 €. 6.382,45.= per OORR e al Cap. 176 €. 2.279,45.= per Irap AAGG;
 - 01.03.1.01/400–U.1.01.01.01.01.01 €. 371,04.= per OORR e al Cap. 405 €. 132,52.= per Irap Ragioneria;
 - 01.05.1.01/9050–U.1.01.01.01.01.01 €. 101,59.= per OORR e al Cap. 9055 €. 36,28.= per Irap Demanio:
 - 01.06.1.01/930–U.1.01.01.01.001 €. 472,67.= per OO.RR e al Cap. 935 €. 168,81.= per Irap LL.PP.:
 - 01.07.1.01/1100–U.1.01.01.01.01.01 €. 220,15.= per OORR e al Cap. 1105 €. 78,63.= per Irap Demografici;
 - 03.01.1.01/1860–U.1.01.01.01.01.01 €. 758,15.= per OOR e al Cap. 1865 €. 270,77.= per Irap Polizia Amministrativa;
 - 04.06.1.01/2380–U.1.01.01.01.001 €. 203,25.= per OORR e al Cap. 2385 €. 72,59.= per Irap Assistenza Scolastica;
 - 05.02.1.01/2690–U.1.01.01.01.001 €. 118,53.= per OORR e al Cap. 2695 €. 42,33.= per Irap Biblioteca;
 - 08.01.1.01/4245–U.1.01.01.01.01.01 €. 134,23.= per OORR e al Cap. 4255 €. 47,94.= per Irap Urbanistica;
 - 12.01.1.01/3680-U.1.01.01.01.001, per un importo di €. 1.570,80.= per OO.RR Asilo Nido;
 - 12.07.1.01/3940–U.1.01.01.01.001 €. 354,09.= per OORR e al Cap. 3945 €. 126,46.= per Irap Sociale;
 - 12.03.1.01/4401–U.1.01.01.01.01.001 €. 185,27.= per OORR e al Cap. 4405 €. 66,17.= per Irap Assistenza Domiciliare.
- 7) Riservarsi di integrare l'impegno assunto con il presente atto a seguito di variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022, al fine di poter rendere disponibili la somma di € 1.842,23.= relativa al mancato utilizzo di incarichi di "alta professionalità" (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018) pari allo 0,20% del monte salari 2001 e l'importo delle progressioni orizzontali del personale cessato (n. 1 cat. C2 per € 502,45.= e n. 1 cat. C4 per €. 1.799,47.=) attualmente allocati nel capitolo degli stipendi, per un totale di € 4.144,15.=;
- 8) Precisare che, ai sensi delle norme vigenti in materia, l'attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che tali compensi dovranno essere corrisposti ai lavoratori interessati solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni, dei risultati e della performance, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel D.U.P. 2020/2022 e nel P.E.G. 2020/2022.
- 9) Dare atto che il trattamento accessorio di cui trattasi sarà liquidato al personale avente diritto con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, in base alle regole che saranno definite dalla Delegazione Trattante con il C.C.D.I. 2020.
- 10) Prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico in data 10/06/2020 Prot. n. 6050, in ordine all'incremento delle risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, nella misura dell'1,2% del monte salari 1997.
- 11) Dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio